Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 gennaio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.
Riunificazione degli uffici del registro « Atti privati » e « Affitti » di Torino . . Pag. 355

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.
Modificazione al decreto ministeriale 25 ottobre 1974, relativo alla iscrizione di trentadue varietà di cereali nei registri delle varietà . . . . . . Pag. 355

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.
Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie e mense della provincia di Varese . . . . Pag. 355

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.
Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Caserta. Pag. 356

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1974.
Incorporazione dell'Istituto case popolari della Società mineraria carbonifera sarda di Carbonia nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari. Pag. 356

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.
Determinazione, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita, del limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme ordinarie a premio annuo e, correlativamente, del limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme a premio unico. Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », « XXVIII Salone della macchina agricola », « I Salone delle tecniche nuove », in Verona . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.
Modificazione alla denominazione sociale della società « SO.RE.CO - Società di revisione contabile a r.l. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, e trasferimento della sede sociale da Roma a Milano Pag. 358

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila . . . . Pag. 358

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como . . . . Pag. 358

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli . . . . Pag. 359

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni . . . . Pag. 359

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma . . . . Pag. 359

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni . . . . Pag. 360

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale in comune di S. Biagio di Collalta . . . . Pag. 360

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale . . . . Pag. 360

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . . . Pag. 360

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili, dal 1° novembre 1974 al 30 novembre 1974, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2727/74 . . . . Pag. 361

Dazi specifici applicabili, dal 1° agosto 1974 al 27 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1919/74 e n. 2518/74 . . . . Pag. 361

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto . . . . Pag. 362

Ministero della pubblica istruzione: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino . . . . Pag. 362

Ministero della difesa:

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 4° corso di topografia e cartografia . . . . Pag. 365

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 156° corso dell'Accademia militare di Modena . . . . Pag. 365

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cremona . . . . Pag. 366

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Associazione nazionale per il controllo della combustione: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto . . . . Pag. 366

Regione Lombardia: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Vigevano . . . . Pag. 366

Ufficio medico provinciale di Cagliari: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cagliari . . . . Pag. 366

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1974, n. 64.

Integrazione della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1974 . . . . Pag. 367

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1974, n. 65.

Modifica alla legge regionale 30 marzo 1973, n. 22 « Intervento a favore dei comuni, dei consorzi o associazioni di comuni e delle comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse » . Pag. 367

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1974, n. 75.

Regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali. Modifica . . . . . . Pag. 368

Regione Veneto:

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1974, n. 58.

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura . . . . Pag. 368

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 20 GENNAIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Impresa edile immobiliare - I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1974. — **Unione agricola polesana, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1974. — **Bologna football club, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1974. — **Ranco italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Butan-gas - Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1974. — **Acciaierie e ferriere Stefana f.lli fu Girolamo, società per azioni, in Nave (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1974. — **S.I.P. - Società italiana prefabbricati, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1975. — **Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1974. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1974. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1974. — **C.I.B.S. - Compagnia italiana bronzi speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1974. — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 26 dicembre 1974. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974 (Delibera 16 febbraio 1954). — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974 (Delibera 5 agosto 1957). — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974 (Delibera 12 aprile 1962). — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1975. — **S.A.M.E. - Società per lo sviluppo agrario minerario edilizio, società per azioni, in Chiusi Scalo (Siena):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974. — **S.I.I. - Società imprese industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974. — **A.C.T.E.A. - Azienda commerciale tessuti e affini, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1974. — **Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1974. — **Impermeabili San Giorgio, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1974. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1975. — **Giuseppe Aldè Lecco, società per azioni, in Lecco:** Rimborso di obbligazioni. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1974. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1974. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti privati » e « Affitti » di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966, registro n. 28 Finanze, foglio n. 174;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1939, numero 147;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti privati » e « Affitti » di Torino;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44 Finanze, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti privati » e « Affitti » di Torino sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Atti privati ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « Atti privati » di Torino è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1974
Registro n. 108 *Finanze, foglio n.* 348

(199)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 25 ottobre 1974, relativo alla iscrizione di trentadue varietà di cereali nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974, con il quale sono state iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, trentadue varietà di cereali;

Considerato che, tra le varietà di frumento iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 7 dell'articolo unico, il frumento tenero « Vittorio Alpe », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1974 con la quale la Federazione stessa ha chiesto che il nome della predetta varietà di frumento venga modificato da « Vittorio Alpe » in « Alpe »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 25 ottobre 1974;

Decreta:

Il nome della varietà di frumento tenero, di cui al n. 7 dell'articolo unico del decreto ministeriale 25 ottobre 1974, viene modificato da « Vittorio Alpe » in « Alpe ».

Roma, addì 18 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(162)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie e mense della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie e mense della provincia di Varese;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Varese;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 3 agosto 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale dipendente da ristoranti, trattorie e mense della provincia di Varese.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(143)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Caserta;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Caserta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 26 gennaio 1970 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Caserta.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(144)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1974.

Incorporazione dell'Istituto case popolari della Società mineraria carbonifera sarda di Carbonia nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli istituti autonomi provinciali;

Vista la nota 18 luglio 1973, n. 11698, con la quale la regione autonoma della Sardegna, assessorato ai lavori pubblici e trasporti, giusta delibera della giunta regionale, propone l'incorporazione dell'Istituto autonomo delle case popolari della soppressa Società mineraria carbonifera sarda di Carbonia nell'I.A.C.P. di Cagliari;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari del patrimonio immobiliare, del personale e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto di Carbonia;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari della S.M.C.S. di Carbonia è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Cagliari.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto di Carbonia e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziale e non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed inquant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto di Carbonia.

Art. 3.

Il conservatore dei registri immobiliari di Cagliari è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni necessarie di suddetti trasferimenti di proprietà.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'Istituto autonomo per le case popolari della S.M.C.S. di Carbonia è trasferito alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Cagliari con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1974

Il Ministro: Bucalossi

(167)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita, del limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme ordinarie a premio annuo e, correlativamente, del limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme a premio unico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1967 ed 8 gennaio 1972, con i quali venivano stabiliti in lire 5 milioni il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme ordinarie a premio annuo e, correlativamente, il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme a premio unico;

Viste le domande presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'elevazione del limite suddetto a lire 10 milioni per le forme a premio annuo, fermi restando i criteri per la determinazione del capitale massimo assicurabile a premio unico;

Considerato che gli aumenti proposti rispondono alle esigenze attuali del mercato, senza pregiudizio delle cautele di ordine tecnico ed economico che debbono essere osservate nella gestione del ramo vita;

Decreta:

Il limite massimo del capitale che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita possono assicurare senza visita medica nelle varie forme ordinarie, comprese le temporanee per il caso di morte, è stabilito:

per le forme di assicurazione a premio annuo, in lire 10 milioni;

per le forme di assicurazione a premio unico, in un importo tale che il capitale sotto rischio inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo non sia maggiore di lire 10 milioni.

Restano ferme le prestazioni previste durante il periodo di carenza di dodici mesi e le relative condizioni di polizza.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: Donat-Cattin

(201)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », « XXVIII Salone della macchina agricola », « I Salone delle tecniche nuove », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », « XXVIII

Salone della macchina agricola », « I Salone delle tecniche nuove », che avranno luogo a Verona dal 12 al 19 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: Carenini

(102)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Modificazione alla denominazione sociale della società « SO.RE.CO - Società di revisione contabile a r.l. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, e trasferimento della sede sociale da Roma a Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1973 con il quale la società « SO.RE.CO - Società di revisione contabile a r.l. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 9 maggio 1974 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deciso di trasferire la propria sede sociale da Roma a Milano e la modificazione della denominazione sociale in « Larfid fiduciaria S.r.l. » e la successiva comunicazione-istanza pervenuta il 6 giugno 1974;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione e della sede sociale;

Decreta:

La denominazione e la sede sociali della società « SO.RE.CO - Società di revisione contabile a r.l. », con sede in Roma, sono modificati in « Larfid fiduciaria S.r.l. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 2 ottobre 1973 si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Donat-Cattin

Il Ministro per la grazia e giustizia
Reale

(209)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila;

Viste le dimissioni del sig. Armando Gigliozzi, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 1883 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Fabrizio Tentoni in sostituzione del sig. Armando Gigliozzi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fabrizio Tentoni è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Armando Gigliozzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: Toros

(221)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como;

Considerato che il sig. Eugenio Sala, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro per il settore agricoltura è deceduto;

Vista la nota n. 1377 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il geom. Bruno Fradegrada in sostituzione del sig. Eugenio Sala, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Bruno Fradegrada è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Eugenio Sala, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(222)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973 concernenti un primo prolungamento, il decreto ministeriale 6 agosto 1973 concernente un secondo prolungamento, il decreto ministeriale 19 novembre 1973 concernente un terzo prolungamento, i decreti ministeriali 26 gennaio 1974 e 1° aprile 1974 concernenti rispettivamente un quarto ed un quinto prolungamento ed il decreto ministeriale 25 settembre 1974 concernente un sesto prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione del lavoro di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un settimo trimestre ai lavoratori che al termine del sesto trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un settimo trimestre.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(235)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno) con effetto dal 21 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 21 settembre 1974 e 23 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(219)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974 e 25 settembre 1974 concernenti rispettivamente un primo, un secondo, un terzo, un quarto ed un quinto prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un sesto trimestre ai lavoratori che al termine del quinto trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 luglio 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 14 dicembre 1973, per un terzo trimestre con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, per un quarto trimestre con decreto ministeriale 14 giugno 1974 e per un quinto trimestre con decreto ministeriale 25 settembre 1974, è ulteriormente prolungata per un sesto trimestre.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(236)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno) con effetto dal 21 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974 e 9 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale in comune di S. Biagio di Collalta

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 106, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale in comune di S. Biagio di Collalta (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV mappale 419 (già 190 1/2) della superficie di mq 145 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 settembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Fausto Corvi, nato a Calizzano (Savona) il 27 settembre 1922, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 20 novembre 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(56)

Il dott. Antonio Zamparelli, nato ad Apollosa (Benevento) il 30 gennaio 1926, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 8 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(57)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 241. — Data: 20 settembre 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Geraci Antonino nato a Caccamo (Palermo), il 12 gennaio 1947. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 mod. 241. — Data: 3 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Piacenza. — Intestazione: Ferrari Vincenzo nato a Rivergaro il 16 settembre 1941. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 dicembre 1974

(9966)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° novembre 1974 al 30 novembre 1974, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2727/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA PTOM, Rep. unita Tanzania Rep. Uganda Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	749,70	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.736,97	10.987,27
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	749,70	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.736,97	10.987,27
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	749,70	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.736,97	10.987,27

(24)

Dazi specifici applicabili, dal 1° agosto 1974 al 27 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1919/74 e n. 2518/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazi specifici	
			dal 1°-8-1974 al 6-10-1974	dal 7-10-1974 al 27-10-1974
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
		A. albumine:		
		II. altre:		
		a. ovoalbumine e lattoalbumine:		
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	12.912,12	14.794,47
	35.02-290	2. altre	1.746,18	2.002,50

(25)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 12, in data 20 dicembre 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di vulcanologia, Catania.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte « Gino Bozza », Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio biosintesi dei vegetali per le piante di interesse agrario, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica del plasma ed elettronica quantistica, Milano.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la cristallografia strutturale, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le ricerche radiometriche applicate alla geocronologia e alla paleocologia, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia dell'Italia centrale, Roma.

Si informa che i termini di scadenza per la presentazione delle domande scadranno il giorno 3 febbraio 1975 e che per ogni altra informazione i candidati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 211, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1973, in corso di registrazione, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Torino sono disponibili per concorso pubblico quattro posti di custode in prova (parametro 100);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova (parametro 100) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legi-

slativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 113

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . . .), chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Torino, concorso indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 84 Istruzione, foglio n. 113 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 20 gennaio 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)
. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(82)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 4° corso di topografia e cartografia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali al 4° corso di topografia e cartografia;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici per pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 4° corso di topografia e cartografia, è composta come segue:

Presidente:

magg. gen. S. Te. Geo. s.p.e. Stucchi Romano.

Membri:

col. S. Te. Geo. s.p.e. Porcino Nicola;
ten. col. S. Te. Geo s.p.e. Cerulli Livio;
ten. col. S. Te. Geo. s.p.e. Patussi Ancillo.

Segretario senza diritto a voto:

Tullo dott.ssa Maria Patrizia, consigliere.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingua estera:

Romagnoli Pipitone prof.ssa Grazia, docente di lingua inglese;

Termini prof.ssa Berthilde, docente di lingua francese.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è composta come segue:

Presidente:

magg. gen. S. Te. Geo. s.p.e. Stucchi Romano.

Membri:

col. S. Te. Geo. s.p.e. Carlà Mario;
col. S. Te. Geo. s.p.e. Porcino Nicola;
ten. col. S. Te. Geo. s.p.e. Cerulli Livio;
ten. col. S. Te. Geo. s.p.e. D'Arrigo Cosimo;
Villari prof. Gaetano, per l'esame di analisi matematica;
Rosati prof. Luigi Antonio, per l'esame di geometria analitica e proiettiva;
Quilghini prof. Demore, per l'esame di meccanica razionale;
Della Corte prof. Michele, per l'esame di fisica generale.

Segretario senza diritto a voto:

ten. col. S. Te. Geo. s.p.e. Patussi Ancillo.

Art. 4.

Ai professori Romagnoli Pipitone Grazia, Termini Berthilde, Villari Gaetano, Rosati Luigi Antonio, Quilghini Demore e Della Corte Michele saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1974
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 127

(87)

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 156° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al 156° corso dell'Accademia militare di Modena, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 156° corso dell'Accademia militare di Modena, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1974, è costituita come appresso:

Presidente:

gen. B s.p.e. Barbolini Franco.

Membri:

ten. col. a. s.p.e. Genovesi Lorenzo;
Ognibene prof. Giorgio (lettere);
Reggiani prof. Riccardo (geometria e trigonometria);
Martino prof. Francesco (algebra).

Segretario:

cap. f. s.p.e. Ruggiero Federico.

Art. 2.

Ai professori Ognibene Giorgio, Reggiani Riccardo e Martino Francesco saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1974
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 159

(60)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cremona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cremona;

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cremona, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto	punti	79,39 su 132
2. Bav dott. Piero Giuseppe	»	79,03 »
3. Rodighiero dott. Renato	»	74,65 »
4. Boianelli dott. Fernando	»	69,73 »
5. Repetti dott. Gino	»	69,01 »
6. Simini dott Giuseppe	»	68,05 »
7. Piceno dott. Emerico	»	64,20 »
8. Battista dott. Vitantonio	»	64,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro:* LA PENNA

(112)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 16 luglio 1974, avranno luogo nei giorni 20 e 21 febbraio 1975 alle ore 7,30 in Roma, presso la sala conferenze della stazione Termini, sita in via Giovanni Giolitti n. 34.

(250)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Vigevano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 573/Sanità in data 6 novembre 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Vigevano;

Visto il proprio decreto n. 488/Sanità in data 24 ottobre 1974 con cui sono stati ammessi dieci candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 573/Sanità in data 6 novembre 1973;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 7 novembre 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Cuzzoni Camillo	punti	198,450
2. Guallini Luigi	»	167,443
3. Griffini Giovanni	»	150,500

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e del comune di Vigevano.

Milano, addì 21 novembre 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 530 del 21 novembre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo di Vigevano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi, alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Camillo Cuzzoni è dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di veterinario comunale capo del comune di Vigevano.

Il sindaco del comune di Vigevano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia e del comune di Vigevano.

Milano, addì 21 novembre 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(91)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8252 in data 1º luglio 1971 con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Iglesias e Oristano;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni degli enti ed uffici interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Paxi dott. Mario, primo dirigente viceprefetto ff. vicario della prefettura di Cagliari.

Componenti:

Bullitta dott. Nicolò, primo dirigente viceprefetto ispettore della prefettura di Cagliari;
Cioglia prof. Lorenzo, titolare della cattedra di igiene I presso l'Università degli studi di Cagliari;
Carcassi prof. Ugo, titolare della cattedra di clinica medica presso l'Università degli studi di Cagliari;
Satta prof. Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;
Lugliè dott. Ausonio, ufficiale sanitario del comune di Nuoro.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Gianpaolo Mura, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione avrà la propria sede in Cagliari ed inizierà i lavori non prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pure pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Cagliari, della prefettura di Cagliari e dei comuni di Iglesias e Oristano.

Cagliari, addì 21 dicembre 1974

Il medico provinciale regg.: BONFIGLIO

(118)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1974, n. **64**.

Integrazione della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1974.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota del fondo nazionale ospedaliero, per attrezzature, assegnata alla regione Lombardia per l'anno 1974 è integrata a carico del bilancio regionale dell'importo di lire 300 milioni.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata, si provvede mediante riduzione per lire 300 milioni dello stanziamento del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio 1974 e con la correlativa istituzione, nel medesimo stato di previsione al titolo II, sezione V, rubrica 1ª del capitolo 251104, categoria 10ª con la denominazione « Integrazione della quota regionale del Fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1974 » e con la dotazione di lire 300 milioni.

Le spese non impegnate nell'esercizio di competenza potranno esserlo negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 novembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 10 *ottobre* 1974).

(10137)

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1974, n. **65**.

Modifica alla legge regionale 30 marzo 1973, n. 22 « Intervento a favore dei comuni, dei consorzi o associazioni di comuni e delle comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 4 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 22 « Intervento a favore dei comuni, dei consorzi o associazioni di comuni e delle comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse » è sostituito dal seguente:

« Nella predisposizione del piano di riparto costituiranno elementi di priorità le seguenti condizioni:

a) presentazione delle domande da parte dei consorzi o associazioni di comuni e da parte di comunità montane;
b) utilizzazione del disposto dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla casa;
c) destinazione delle aree attrezzate all'insediamento di imprese artigiane o di piccole e medie imprese, ad alta intensità di mano d'opera ».

Art. 2.

La spesa per contributi in capitale autorizzata per l'anno 1972 dall'art. 7 della citata legge regionale è elevata da lire 200 milioni a lire 440 milioni.

Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata, si provvede mediante riduzione per lire 240 milioni dello stanziamento del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 e con la correlativa istituzione, nel medesimo stato di previsione al titolo II, sezione VI, rubrica 2ª del capitolo 262101, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni, a consorzi o associazioni di comuni ed a comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse - Integrazione dello stanziamento previsto per l'esercizio 1972 » e con la dotazione di lire 240 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 dicembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 24 *ottobre* 1974).

(10138)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1974, n. 75.

Regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali. Modifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti i propri decreti del 17 aprile 1972, n. 12 e del 26 ottobre 1973, n. 42, concernenti il regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti classi speciali;

Ritenuto opportuno di modificare l'art. 1 del detto regolamento allo scopo di estendere i benefici agli studenti delle scuole medie speciali;

Ritenuto altresì opportuno di modificare l'art. 6, primo comma, del detto regolamento allo scopo di aumentare il contributo massimo da L. 40.000 a L. 60.000 mensili;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 27 settembre 1974, n. 4128;

Decreta:

Gli articoli 1 e 6, primo comma, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale il 17 aprile 1972, n. 12, sono così modificati:

Art. 1. — L'assistenza ha luogo soltanto nei confronti dei bambini che abbiano un quoziente intellettuale indicativo di un effettivo ritardo mentale (comunque non inferiore a 0,45) e frequentino asili speciali, classi speciali elementari nonchè scuole medie speciali all'interno di istituti medico-pedagogici ovvero annesse a scuole statali.

Art. 6, primo comma. — L'intervento della provincia consiste in un contributo finanziario alle spese di affidamento, in misura corrispondente alle accertate condizioni economiche della famiglia del bambino, non superiore al limite di lire 60.000 mensili, superabile solo in casi eccezionali, con espressa deroga della giunta provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 ottobre 1974

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Registro n. 1, foglio n. 56

(9817)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1974, n. 58.

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 21 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, dal titolo « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura » è rifinanziata per gli anni 1975 e 1976 con lo stanziamento della somma di lire 1.700 milioni per ciascun anno.

Sui prestiti di conduzione di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, si applica il tasso di interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.

Art. 2.

Nei bilanci di spesa della Regione per gli esercizi 1975 e 1976 sarà iscritto il capitolo di spesa dal titolo « Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura », con lo stanziamento di lire 1.700 milioni, in corrispondenza del cap. 594 iscritto per lo stesso importo e la stessa finalità nel bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Le somme stanziate dalle leggi regionali 18 gennaio 1974, n. 4 e 7 maggio 1974, n. 27, per l'anno 1974 e quelle stanziate dalla presente legge ed eventualmente non utilizzate nello esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 18 dicembre 1974

TOMELLERI

(62)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750180)